

LA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ci siamo, entra in vigore la norma che regola la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Sarà una delle tante norme belle ma inapplicate? Dipenderà da noi. Dipenderà da noi cittadini se vorremo evitare gli stress e le incognite delle lunghe vertenze giudiziarie; dipenderà da noi tecnici se sapremo trasmettere ai nostri clienti i vantaggi della procedura conciliativa; dipenderà dai legali se riusciranno a individuare nella procedura nuove opportunità per meglio assistere le parti in lite; e, perché no, dipenderà anche dai giudici che hanno l'onere di verificare se la procedura è stata correttamente proposta e attivata.

La nuova procedura finalizzata a snellire il contenzioso non è totalmente farina del nostro sacco, poiché nel 2008 è stata emanata una direttiva del Parlamento Europeo (2008/52/CE) a seguito della quale l'Italia, come tutte le altre nazioni dell'Unione, si è dovuta adeguare. Noi italiani abbiamo il pesante impegno di dover anche affrontare una rivoluzione culturale, perché non è facile mettere in disparte duemila anni di codici basati sul diritto romano per aderire a regole molto semplici.

Chi di noi ha già seguito il corso di formazione per mediatori civili si è reso conto della difficoltà di cambiare mentalità, della difficoltà di "ascoltare" i veri motivi del contendere rispetto ad "accertare" la rispondenza delle lagnanze alle norme, e chi ha affrontato anche una semplice simulazione della mediazione ha toccato con mano la difficoltà di far incontrare le esigenze delle parti.

Ma veniamo al dunque. Il D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 ha introdotto la "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" ed ha anche stabilito l'obbligatorietà di esperire il tentativo di conciliazione prima di avviare azioni giudiziarie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Attenzione, ciò non significa che la procedura della mediazione sia attivabile solo per le materie elencate nel decreto. Nella mediazione, infatti, la volontà delle parti è sovrana e la procedura, se le parti lo vogliono, si può attivare per qualsiasi controversia ed il legislatore, rendendola obbligatoria per le materie più frequenti, ne ha sottolineato l'importanza.

Quali vantaggi porta la mediazione? Il primo è certamente la semplicità della procedura: si fa una domanda in carta semplice ad un Organismo di mediazione, l'Organismo designa un

"mediatore" e convoca entro quindici giorni dalla domanda le parti per un primo incontro al quale ne possono seguire eventuali altri; entro quattro mesi la procedura deve essere conclusa con un accordo delle parti, la "conciliazione", oppure con un verbale di mancato accordo. Altri vantaggi della mediazione sono la breve durata del procedimento, la riduzione dei costi di giudizio, alcuni benefici fiscali e la riservatezza della procedura.

La mediazione condotta correttamente offre l'opportunità di far emergere, affrontare e sciogliere i veri motivi di contenzioso. Un esempio: se due confinanti litigano per un albero d'alto fusto a distanza inferiore a tre metri dal confine è probabile che il vero motivo del contendere non sia la distanza, ma che sia solo l'appiglio per avviare una lite giudiziaria. In questo caso il Giudice potrà decidere solo in merito alla distanza, mentre il mediatore cercherà di far emergere il vero motivo della lite aiutando le parti a trovare un accordo a tutto tondo. Un esempio spesso richiamato nei corsi sulla mediazione chiarisce meglio di tante parole. Due sorelline litigano perché tutte e due vogliono l'unica arancia rimasta in frigorifero. La nonna propone di dare a ciascuna mezza arancia e le bimbe seguitano a piangere. Tutte e due vogliono l'arancia intera. Allora la nonna chiede alle bimbe perché non basta mezza arancia. La prima bimba vuole l'arancia intera perché deve utilizzare la buccia per fare una torta, l'altra la vuole intera per berne il succo. Saputo ciò la nonna dà a una bimba la buccia e la restante parte dell'arancia all'altra riuscendo, con l'unica arancia, a soddisfare entrambe le nipotine.

Per meglio spiegare la mediazione, si può anche dire che il tribunale fa riferimento al passato, a quanto è avvenuto, e la sentenza spesso ha come risultato quello di sciogliere un legame; la mediazione guarda invece al futuro, tende a risolvere la lite in modo tale da soddisfare le vere esigenze dei contendenti, preservando e rafforzando i rapporti tra le parti. E' illuminante pensare che in tribunale il Giudice conclude il processo con un colpo di martello sul tavolo, mentre il Mediatore conclude la conciliazione con una stretta di mano. I docenti dei corsi di formazione per mediatori hanno il difficile compito di sensibilizzare, o meglio scuotere, i discenti per farli uscire dal ruolo di chi per anni è stato chiamato ad esprimere un parere seguendo regole generali (per esempio il CTU) per entrare nel ruolo di chi è chiamato a collaborare con le parti affinché trovino una soluzione di loro soddisfazione: la buccia ed il succo dell'arancia.

Giovanni Contini

Presidente Commissione Ingegneria Forense
Ordine degli ingegneri della provincia di Milano

(